



Collaborazioni scientifiche

La Fondazione Santa Lucia da molti anni ha sviluppato con Università, IRCCS, Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, accordi formali ed informali di collaborazione scientifica per i settori inerenti alle proprie attività di ricerca. Di seguito si citano quelli in atto e si riproducono quelli stipulati nel 2009:

- *Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna* (Pisa).
- *Università Campus Biomedico di Roma*.
- *Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma*:
 - Facoltà di Medicina e Chirurgia: Istituto di Neurologia.
 - Facoltà di Medicina e Chirurgia: Istituto di geriatria.
- *Università degli Studi dell’Aquila*:
 - Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica.
- *Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum*:
 - Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale.
 - Dipartimento di Scienze Neurologiche.
- *Università degli Studi di Brescia*:
 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.
- *Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia*:
 - Facoltà di Medicina e Chirurgia: Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.
- *Università degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio*:
 - Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB).
- *Università degli Studi di Perugia*:
 - Dipartimento di Scienze chirurgiche.
 - Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione.
- *Università degli Studi di Roma Foro Italico*:
 - Dipartimento di Scienze del Movimento Umano e dello Sport (DiSMUS).
- *Università degli Studi di Roma La Sapienza*:
 - Dipartimento di Fisica.
 - Dipartimento di Psicologia.
 - Facoltà di Sociologia.
- *Università degli Studi di Roma Tor Vergata*:
 - Dipartimento di Biologia.
 - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per immagini.
 - Dipartimento di Ingegneria Meccanica.
 - Dipartimento di Neuroscienze.
 - Dipartimento di Sanità pubblica e Biologia cellulare.

- *Università degli Studi di Teramo:*
 - Dipartimento di Scienze Biomediche Comparative.
- *Università degli Studi di Torino:*
 - Dipartimento di Neuroscienze.
 - Dipartimento di Patologia Animale.
- *Università degli Studi di Verona:*
 - Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione.
- *Cardiff University Brain Research Imaging Centre:*
 - School of psychology.
- *Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona (Spagna):*
 - Department de Languages i Sistemes Informàtics.
- *University of Dusseldorf Heinrich Heine (Germania):*
 - Istituto di anatomia.
- *University of Malaga (Spagna):*
 - Electronic Department.
- *AITO, Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali.*
- *AITR, Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione.*
- *ALFAMEG.*
- *ASL Frosinone.*
- *ASL RM/D, Roma.*
- *ASL RM/F, Civitavecchia.*
- *ASL 1 Umbria, Città di Castello (Perugia).*
- *ASMI, Associazione Stampa Medica Italiana.*
- *ASP, Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.*
- *Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (Roma).*
- *Center for Neurological Imaging at Brigham and Women's Hospital (Boston, Massachusetts).*
- *Centro Nacional de Rehabilitacion Julio Díaz, Habana (Cuba).*
- *CIREN, Centro Internacional de Restauracion Neurologica, Habana (Cuba).*
- *CNC, Cuban Neuroscience Center.*
- *CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche.*
- *CNR EBRI FILAS SPA Regione Lazio.*
- *CNRS, Centro Nazionale della Ricerca Scientifica.*

- *Collège de France*:
 - Laboratoire de la Perception et de l'Action.
- *ENEA-FIM* (Frascati).
- *Federanziani*.
- *Flanders Institute for Biotechnology* (Leuven, Belgio):
 - Department of molecular and developmental genetics (VIB11).
- *Fondazione EBRI " Rita Levi Montalcini "* (Roma).
- *Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS* (Pavia).
- *Fondazione Telethon*.
- *INAIL*.
- *INRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani IRCCS* (Ancona).
- *ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro*.
- *ISS, Istituto Superiore di Sanità*.
- *Istituto Neurologico Mediterraneo NEUROMED IRCCS* (Pozzilli, IS).
- *ITBA, Istituto Tecnologie Biomediche Avanzate* (Milano).
- *ITOP Officine Ortopediche srl* (Roma).
- *IWBF, International Wheelchair Basketball Federation*.
- *IZS, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana*.
- *Kell srl* (Roma).
- *New York State Department of Health* (USA).
- *Scuola di Psicoterapia cognitiva* (Roma).
- *SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati* (Trieste).
- *STAND, Fondazione Spinal Trauma and Disease* (Verona).
- *UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione Laziale*.
- *Villa Maria Pia* (Roma).

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA

TRA

1) la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata "Fondazione", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Maria Adriana Amadio, per la sua carica domiciliata presso la sede della Fondazione

E

2) la **Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna** di seguito denominata Scuola con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, rappresentata dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, per la sua carica di Direttore domiciliata presso la sede della Scuola

PREMESSO

- che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell'attività clinica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che è nell'interesse di entrambi gli Enti sviluppare una modalità di ricerca clinica, scientifica e tecnologica nel campo delle interfacce persone-macchine ed in particolare delle interfacce cervello-sistema biomeccatronico;
- che in questo quadro le attività di ricerca e cliniche di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione clinico-scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò della Fondazione e della Scuola, in particolare per quanto riguarda le seguenti aree:
 - interfacce cervello-computer;
 - controllo di sistemi biomeccatronici avanzati come protesi di mano, ausili tecnologici; sistemi robotici per la neuroriabilitazione ed il recupero funzionale;
 - controllo di "Assisted Ambient Living";
- che le aree di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e la Scuola

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo delle interfacce cervello-macchina e cervello-computer, della bioingegneria della riabilitazione, della progettazione e sviluppo di sistemi biomeccatronici, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale e strumenti di ricerca, per periodi di frequenza prestabiliti.

Art. 2 – Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per la Fondazione: Dr. Donatella Mattia,
- per la Scuola: Prof.ssa Maria Chiara Carrozza.

Art. 3 – Le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambe le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

Art. 4 – Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

Art. 5 – Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 6 – Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. Ognuna delle parti inoltre si impegna a provvedere alla dovuta formazione ed informazione sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici nei confronti dei frequentatori dell'altra parte, mentre restano a carico della struttura di provenienza degli stessi gli obblighi in tema di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 7 – Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione congiunta ed alla scadenza non sarà rinnovato tacitamente, ma mediante accordo scritto tra le parti contraenti. Ognuna delle stesse potrà recedere dal contratto fornendo preavviso di 3 mesi all'altra parte mediante lettera raccomandata. Tale periodo di preavviso è annullato in caso di recesso consensuale, da formalizzarsi, comunque, con nota scritta.

Art. 8 – Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di

dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro od il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma, 7 Gennaio 2009

Per la Fondazione Santa Lucia
Il Presidente
Maria Adriana Amadio

Per la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna
Il Direttore
Maria Chiara Carrozza

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA

TRA

1) la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata "Fondazione", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Maria Adriana Amadio, per la sua carica domiciliata presso la sede della Fondazione

E

2) l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana**, di seguito denominato IZSLT, con sede legale in Roma – Via Appia Nuova n. 1411 Cap. 00178, Partita IV A 00887091007, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Nazareno Renzo Brizioli, per la sua carica domiciliato presso l'IZSL T

PREMESSO

– che in data 23 marzo 2004 è stata siglata una convenzione tra Fondazione ed Istituto con l'obiettivo di stipulare un accordo di collaborazione per la ricerca, la sperimentazione e la formazione biomedico-veterinaria;
– che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell'attività clinica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
– che in particolare è nell'interesse di entrambi gli Enti sviluppare una modalità di collaborazione tecnico scientifica nel campo della sicurezza alimentare e nutrizionale nella neuroriabilitazione;

– che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione clinico-tecnico-scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò della Fondazione e dell'IZSLT, in particolare per quanto riguarda le seguenti aree:

- sicurezza alimentare e nutrizionale nella neuroriabilitazione;
- applicazione di modelli per l'analisi e la valutazione del rischio alimentare e nutrizionale nella neuroriabilitazione;

– che presso la Fondazione è stato istituito il Centro Studi Alimentazione e Riabilitazione (Ce.SAR), mentre nell'ambito dell'Istituto è stato istituito il Centro Studi Regionale per l'analisi e la valutazione del rischio alimentare (CRSA), proprie esperienze e competenze, nell'ambito di diverse attività di ricerca corrente e di progetti finalizzati (codici IZSLT: 9NEU, 90SP e 90RI);

– che le aree di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e l'Istituto

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso Ce.SAR e CRSA, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nei propri campi di interesse, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispet-

tive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabiliti.

Art. 2 – Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per la Fondazione: Dr. Stefano Paolucci,
- per l'Istituto: Dr. Stefano Saccares.

Art. 3 – Le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambe le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

Art. 4 – Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati meritevoli di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

Art. 5 – Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività cliniche e di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivante dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 6 – Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tra le parti contraenti alla sua scadenza mediante accordo scritto. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di due mesi.

Art. 7 – In una prima fase dell'accordo le attività di collaborazione di cui alle premesse saranno finalizzate allo sviluppo di uno specifico progetto di ricerca di comune interesse dal titolo "Modello per la valutazione dei rischi nella neuroriabilitazione in pazienti lungo degenti: il ruolo della Ristorazione Ospedaliera". *Omissis*.

Art. 8 – Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro od il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma, 1 Giugno 2009

Per la Fondazione Santa Lucia
Il Presidente
Maria Adriana Amadio

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana
Il Direttore Generale
Nazareno Renzo Brizioli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA

TRA

1) la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata "Fondazione", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Maria Adriana Amadio, per la sua carica domiciliata presso la sede della Fondazione

E

2) il **Dipartimento di Scienze del Movimento Umano e dello Sport**, Università degli Studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominato DiSMUS, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, 6, rappresentata dal

Prof. Aurelio Cappozzo, per la sua carica domiciliata presso Piazza Lauro de Bosis, 6, 00135, Roma.

PREMESSO

- che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell'attività clinica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che è nell'interesse di entrambi gli enti sviluppare una modalità di ricerca clinica in tema di locomozione in soggetti sani e disabili;

– che in questo quadro le attività di ricerca e cliniche di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione clinico-scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò della Fondazione e del DiSMUS, in particolare per quanto riguarda le seguenti aree:

- analisi del movimento durante prestazione sportiva in soggetti con disabilità;
- valutazione metabolica e biomeccanica della locomozione con componenti protesiche per l'amputato d'arto inferiore;

– che le aree di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e l'Azienda

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo delle patologie della locomozione, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabilita.

Art. 2 – Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per la Fondazione: Dott. Marco Traballesi
- per il DiSMUS: Dott.ssa Claudia Mazzà

Art. 3 – Le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambi le parti contraenti, essendo i risul-

tati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

Art. 4 – Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

Art. 5 – Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività cliniche e di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivante dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 6 – Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tra le parti contraenti alla sua scadenza mediante accordo scritto. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di 3 mesi.

Art. 7 – Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro od il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma, 9 Giugno 2009

Per la Fondazione Santa Lucia
Il Presidente
Maria Adriana Amadio

Per il DiSMUS
Il Direttore
Aurelio Cappozzo

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

il **Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione** dell'Università degli Studi di Perugia, con sede legale in Piazza G. Ermini, 1 – 06123 – Perugia – C.F. 00448820548, rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Federico Mancini, nato a Perugia il 08/02/1949, (di seguito denominato DipSUEF)

E

l'**IRCCS Fondazione Santa Lucia** di Roma con sede legale in Via Ardeatina n. 306, 00179 Roma, C.F. 97138260589 rappresentato dal Presidente Maria Adriana Amadio, nata a Roma (RM) il 01/01/1946, (di seguito denominato IRCCS); congiuntamente denominate parti.

PREMESSO

- che le neuroimmagini funzionali con tecnica di Risonanza Magnetica permettono di valutare in maniera non invasiva l'attivazione cerebrale associata all'esecuzione di compiti motori e cognitivi e quindi di mappare l'organizzazione cerebrale delle facoltà mentali e neurofisiologiche di base in soggetti normali e in pazienti con patologia cerebrale. Gli studi di neuroimmagine con tecnica di risonanza magnetica funzionale hanno la finalità principale di caratterizzare le basi neurali delle funzioni neurofisiologiche/cognitive normali registrando l'attivazione corticale nella forma di cambiamenti della perfusione cerebrale. Tali studi sperimentali rappresentano parte fondamentale per lo sviluppo di nuove tecniche di neuroimmagini funzionali con potenziali risvolti applicativi clinici;
- che l'IRCCS, in particolare per esso il Laboratorio di Neuroimmagini, svolge attività di ricerca nel campo delle neuroscienze cognitive e delle neuroimmagini funzionali con Risonanza Magnetica ad alto campo (3 Tesla);
- che il DipSUEF svolge attività di ricerca nel campo delle neuroscienze cognitive ivi incluso il campo delle neuroimmagini funzionali che l'IRCCS e il DipSUEF intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di ricerca nei suddetti campi

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto. Il DipSUEF e l'IRCCS convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore delle neuroimmagini funzionali (studi di attivazione cerebrale con risonanza magnetica funzionale).

Art. 2 – Responsabili della collaborazione. Il DipSUEF indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dr. Valerio Santangelo, ricercatore in servizio presso la suddetta struttura.

L'IRCCS indica quale responsabile della collaborazione il Dr. Emiliano Macaluso, Direttore del Laboratorio di Neuroimmagini presso la suddetta struttura.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Art. 3 – Modalità della collaborazione scientifica, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca e della didattica. La

collaborazione scientifica tra l'IRCCS e il DipSUEF è regolata da protocolli di ricerca scritti, firmati congiuntamente dai responsabili della collaborazione.

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione l'IRCCS e il DipSUEF metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale necessario allo svolgimento dei progetti di collaborazione fra le due Unità. I suddetti progetti saranno sottoposti al vaglio del Comitato Etico della struttura dove avrà luogo la sperimentazione.

Art. 4 – Pubblicazioni e regime dei risultati della collaborazione scientifica. Le parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo all'attività di ricerca comune oggetto della presente convenzione, svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le due parti. I risultati dell'attività di ricerca prodotti dalla collaborazione sono di proprietà dei contraenti.

Le parti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti dagli Enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

I contraenti si impegnano a non utilizzare i nomi e i loghi delle parti se non dopo specifici accordi tra i responsabili scientifici indicati dalle parti.

Art. 5 – Copertura Assicurativa e Sicurezza. Il DipSUEF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nell'attività in oggetto della presente convenzione.

L'IRCCS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per l'attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Il personale di ciascun Ente sarà tenuto ad

uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, secondo quanto prescritto dalla legge 626/94.

La sorveglianza sanitaria rimane comunque a carico della parte di provenienza di detto personale.

Art. 6 – Durata della convenzione. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Al termine della convenzione, il DipSUEF e l'IRCCS redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente prima della scadenza naturale; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali. Il DipSUEF e l'IRCCS provvedono al trattamento e alla gestione dei dati personali secondo le normative in vigore (D.L.vo N. 196 del 2003).

Art. 8 – Controversie. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Perugia.

Art. 9 – Registrazione e spese. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131186. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Roma, 23 Giugno 2009

Per il Dipartimento di Scienze Umane
e della Formazione - Università di Perugia
Il Direttore
Francesco Federico Mancini

Per l'IRCCS Fondazione Santa Lucia
Il Presidente
Maria Adriana Amadio

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

il **Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza** in prosieguo denominato "Dipartimento" codice fiscale n. 80209930587, P.1. n. 02133771002 con sede a Roma, via dei Marsi n. 78, rappresentato dal direttore Prof. Pierluigi Zoccolotti ivi domiciliato per la carica, autorizzato per la stipula del presente atto con Decreto Rettoriale, del 06/10/2006 n. 2828, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Psicologia (15 giugno 2009).

E

l'**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Fondazione Santa Lucia** in prosieguo denominato "IRCCS" Codice Fiscale n. 97138260589 con sede in Roma via Ardeatina 306, rappresentato legalmente dal Presidente Maria Adriana Amadio nata a Roma il 01/01/1046, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'IRCCS.

PREMESSO

- a) che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, e della sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche, della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- b) che i Proff. Simona Cabib e Stefano Puglisi Allegra (professori ordinari di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso Università di Roma La Sapienza), afferenti al Dipartimento, per i propri programmi di ricerca ritengono importante disporre di collaborazioni con altri gruppi di ricerca nel campo delle neuroscienze per quanto riguarda tematiche con impatto clinico;
- c) che i proff. Simona Cabib e Stefano Puglisi Allegra, per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca di cui all'art. 2 hanno la necessità di disporre di idonei locali;
- d) che le attività di ricerca di cui all'articolo 2

rivestono un interesse strategico primario per le attività di ricerca e cliniche dell' IRCCS;
 e) che le attività di ricerca di cui sopra sono congruenti con l'attività didattica e scientifica istituzionalmente svolta dai Proff. Simona Cabib e Stefano Puglisi Allegra;
 f) che i responsabili Scientifici sono i Proff. Simona Cabib e Stefano Puglisi Allegra.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
 SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Si stipula un Accordo di collaborazione per lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica di comune interesse inerenti alle seguenti tematiche:

- a) trasmissione catecolaminergica meocorticolimbica nella risposta da stress e nella motivazione con riferimento all'interazione genotipo-ambiente;
- b) ruolo delle amine cerebrali nei disturbi del neurosviluppo.

Omissis

Art. 3 – Per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2) l' IRCCS ed il Dipartimento si obbligano:

L'IRCCS:

- a) a mettere a disposizione del Dipartimento, tramite contratto di comodato, i locali *...omissis...* siti in via del Fosso di Fiorano 64 - 00143 Roma - ove saranno installate le attrezzature di proprietà del Dipartimento di Psicologia *...omissis...*;
- b) a sostenere tutte le spese di adattamento dei locali e quelle inerenti alla installazione delle attrezzature *...omissis...*;
- c) a garantire a sue spese l'utenza di acqua, elettricità, telefono, riscaldamento, servizi di portineria, segreteria, pulizia; di assicurazione delle apparecchiature per i danni e gli infortuni e quelle del personale dell'IRCCS che utilizzerà tali apparecchiature nell'ambito del presente accordo;
- d) a mettere a disposizione l'accesso allo stabulario;
- e) a mettere a disposizione la biblioteca, l'officina meccanica ed elettronica;
- f) a mettere a disposizione l'accesso ai servizi di mensa al personale coinvolto nei suddetti studi, alle condizioni vigenti per il proprio personale;

Il Dipartimento:

- a) a mettere a disposizione, per le finalità della ricerca in comune, le attrezzature scien-

tifiche *...omissis...* con la relativa gestione tecnica;

- b) a provvedere all'acquisto del materiale di consumo ed alle spese di manutenzione delle attrezzature secondo il grado di utilizzo delle apparecchiature stesse;

c) a garantire la copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare i locali dell'IRCCS.

Art. 4 – Gli obiettivi di ricerca scientifica di cui al presente Accordo verranno perseguiti utilizzando congiuntamente personale del Dipartimento e personale dell'IRCCS.

Un afferente al Dipartimento, che collabora al presente accordo, sarà nominato consegnatario delle attrezzature.

Art. 5 – I risultati scientifici delle attività previste dal presente Accordo dovranno essere pubblicati sotto l'intestazione congiunta: Fondazione Santa Lucia e Dipartimento di Psicologia.

Art. 6 – L' IRCCS e il Dipartimento hanno la libera disponibilità delle cognizioni acquisite nel corso dell'esecuzione del programma relativo al presente Accordo. I diritti relativi ad eventuali invenzioni o brevetti derivanti dall'esecuzione del predetto programma restano di proprietà congiunta del Dipartimento e dell'IRCCS, i quali concorderanno, di volta in volta, il particolare regime da adottare per la protezione di tali diritti.

Art. 7 – Il presente Accordo ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta espressa da una delle Parti da inviare all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza con Raccomandata A.R.

Art. 8 – Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 16 Luglio 2009

Per la Fondazione Santa Lucia
Il Rappresentante Legale
 Maria Adriana Amadio

Per il Dipartimento di Psicologia
Il Direttore
 Pierluigi Zoccolotti

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CLINICO-SCIENTIFICA

TRA

1) la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata "Fondazione", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Maria Adriana Amadio, per la sua carica domiciliata presso la sede della Fondazione

E

2) l'**Università Campus-Bio Medico di Roma** di seguito denominata "Università", con sede in Roma, Via Alvaro del Portillo n. 21, rappresentata dal Rettore Prof. Vincenzo Lorenzelli, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università

PREMESSO

- che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell'attività clinica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che è nell'interesse di entrambi gli Enti sviluppare una modalità di ricerca clinica nel campo della delle patologie proprie degli anziani;
- che in questo quadro le attività di ricerca e cliniche di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione clinico-scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò della Fondazione e dell'Università, in particolare per quanto riguarda le seguenti aree:
 - riabilitazione (di prevalente interesse per la Fondazione);
 - geriatria (di prevalente interesse per l'Università);
 - attività fisica adattata (di prevalente interesse della Fondazione);
- che le aree di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e l'Università

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo delle patologie proprie degli anziani, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di

seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabilita.

Art. 2 – Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per la Fondazione: Dr. Traballese Marco,
- per l'Università: Prof. Antonelli Incalzi Raffaele.

Art. 3 – Le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambe le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

Art. 4 – Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

Art. 5 – Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività cliniche e di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 6 – Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tra le parti contraenti alla sua scadenza mediante accordo scritto. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di tre (3) mesi.

Art. 7 – Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro od il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma, 24 Settembre 2009

Per la Fondazione Santa Lucia
Il Presidente
Maria Adriana Amadio

Per l'Università Campus Bio-Medico
di Roma
Il Rettore
Vincenzo Lorenzelli

LETTER OF UNDERSTANDING REGARDING SCIENTIFIC COOPERATION

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa Lucia – Rome

AND

Cardiff University Brain Research Imaging Centre, School of Psychology, Cardiff University, Cardiff

On behalf of the Fondazione Santa Lucia, Luigi Amadio (Direttore Generale) and Carlo Caltagirone (Direttore Scientifico), and on behalf of the School of Psychology, Professor Richard Wise (fMRI Director) and Professor Dylan Jones (Head of School), it is agreed that cooperation between these institutions would be mutually beneficial.

The areas of cooperation will include, subject to mutual consent, any program or activity desirable and feasible to further scientific interaction between the two institutions. The terms of this cooperation and the necessary funding for each specific programme and activity implemented under the terms of this agreement will be discussed by both parties and approved in writing in a specific agreement for each activity prior to commencement of the programme or activity. Such activities may include:

- exchanges of faculty;
- exchanges of students;
- joint research projects and publications;
- exchanges of publications, materials and information;
- joint conferences and workshops;
- special short-term programs and visits.

For agreed upon activities, both institutions will make available their facilities and staffs. This agreement shall be valid for a period of five (5) years counted from the date of the

final signature, on the understanding that it may be terminated by each of the parties by written notice, with at least six months advance notice. The agreement will be self-renewing unless terminated by one of the participants.

This agreement may be amended through written communication between the two institutions. Once these amendments have been approved they will form part of the agreement.

In the case of termination of this agreement, both parties shall take the necessary measures to ensure continuity of the actions and projects already initiated until their conclusion. The agreement takes effect Nov 13, 2009.

Signed:

Luigi Amadio
Direttore Generale
Fondazione Santa Lucia Roma

Carlo Caltagirone
Direttore Scientifico
Fondazione Santa Lucia Roma

Professor Richard Wise
fMRI Director
CUBRIC, School of Psychology,
Cardiff University

Professor Dylan Jones
Head of School
School of Psychology, Cardiff University
Cardiff, UK